

Padova, 12/05/2008

AI/ALLE SIGNORI/E CLIENTI LORO SEDI

Circ. n. 5/2008

Oggetto: **LE NUOVE MODALITÀ OPERATIVE DELLA DETRAZIONE DEL 55% PER IL TRIENNIO 2008-2010**

Riferimenti: **Art. 1, commi da 20 a 24, Legge n. 244/2007 - Art. 1, commi da 344 a 349, Legge n. 296/2006 - Circolare Agenzia Entrate 4.4.2008, n. 34/E - Decreto Ministeriale 11.3.2008 - Decreto Interministeriale 7.4.2008**

È stato recentemente emanato il Decreto che aggiorna la disciplina in materia di detrazione del 55%, a seguito della proroga fino al 2010 e delle altre novità introdotte dalla Finanziaria 2008. In particolare, è stabilito che la documentazione deve essere trasmessa all'ENEA entro 90 (non più 60) giorni dalla fine dei lavori, in via telematica, tranne che in taluni casi per i quali è ancora ammesso l'invio a mezzo di raccomandata.

Per i lavori che costituiscono la mera prosecuzione di un intervento della stessa tipologia iniziato nel 2007 sullo stesso immobile, nel calcolo del limite massimo di detrazione va considerato quanto già detratto in tale anno. Per le spese sostenute nel 2007, se i lavori non sono ancora conclusi è possibile usufruire della detrazione nel mod. 730 o UNICO 2008 a condizione che l'interessato fornisca apposita attestazione di tale circostanza.

Inoltre, con un apposito Decreto sono stati fissati i nuovi valori di fabbisogno di energia primaria annuo e di trasmittanza termica da considerare per le spese sostenute nel triennio 2008 – 2010 in relazione agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici ovvero riguardanti le strutture opache e gli infissi.

Infine, si segnalano alcuni chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate, concernenti l'attribuzione della detrazione al familiare convivente che sostiene la spesa e le modalità da seguire nel caso in cui non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa da inviare all'ENEA e l' intestazione del bonifico o della fattura.

Come noto, la detrazione d'imposta pari al **55%** introdotta dalla Finanziaria 2007 (commi da 344 a 349) in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di determinati interventi volti al risparmio energetico, è stata **prorogata fino al 2010** dalla Finanziaria 2008 (art. 1, commi da 20 a 24).

Oltre alla proroga, la Finanziaria 2008 ha introdotto alcune modifiche alla disciplina di riferimento delineata dalla Finanziaria 2007 e dal Decreto Interministeriale 19.2.2007), rinviando ad appositi Decreti:

- l'individuazione dei **nuovi valori limite di fabbisogno di energia primaria per la climatizzazione invernale e di trasmittanza termica** che dovranno essere rispettati, per le **spese sostenute nel triennio 2008 – 2010**, in relazione agli interventi:
 - di **riqualificazione energetica degli edifici** (di cui al comma 344, Finanziaria 2007);
 - riguardanti le **strutture opache verticali e orizzontali e le finestre comprensive di infissi** (di cui al comma 345, Finanziaria 2007).

A tal fine è stato emanato il Decreto 11.3.2008, pubblicato sulla GU 18.3.2008, n. 66;

- l'individuazione dei valori tecnici necessari per beneficiare dell'agevolazione di cui al comma

347, nel caso di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompe di calore ad alta efficienza e impianti energetici a bassa entalpia. Tali informazioni sono contenute nel Decreto 7.4.2008, pubblicato sulla GU 24.4.2008, n. 97;

- l'aggiornamento della disciplina contenuta nel citato Decreto 19.2.2007 per la fruizione della detrazione dal 2008 in poi. Le nuove regole sono contenute nel citato Decreto 7.4.2008.

NUOVI VALORI PER GLI INTERVENTI DI CUI AI COMMII 344 E 345

Dal 2008, per gli interventi rientranti nei commi 344 e 345 della Finanziaria 2007 devono essere rispettati i **nuovi limiti** stabiliti con il citato Decreto 11.3.2008.



A tale proposito va evidenziato che, secondo quanto sancito dal nuovo art. 11-bis, Decreto 19.2.2007 introdotto dal Decreto 7.4.2008, in relazione tutte le tipologie di interventi agevolabili i parametri di risparmio energetico rilevanti ai fini della detrazione sono quelli applicabili **alla data di inizio dei lavori**. In particolare, per i lavori di cui ai commi 344 e 345 della Finanziaria 2007:

- iniziati nel 2007, si applicano i parametri stabiliti dalla Finanziaria 2007;
- iniziati a decorrere dal 2008, si applicano i parametri di seguito specificati.

INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI

Ai sensi del comma 344, Finanziaria 2007 ai fini della detrazione del 55% per interventi di riqualificazione energetica degli edifici si intendono gli interventi che conseguono un indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale inferiore di almeno il 20% rispetto ai valori riportati nell'Allegato C al citato Decreto 19.2.2007.

Per gli interventi realizzati a partire dal 2008, l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale non deve essere superiore ai nuovi valori contenuti nell'allegato A al Decreto 11.3.2008, che distingue tra:

- **valori applicabili fino al 31.12.2009**

EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno</i>										
Rapport o di forma dell'edifi cio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	8,5	8,5	12,8	12,8	21,3	21,3	34	34	46,8	46,8
≥ 0,9	36	36	48	48	68	68	88	88	116	116

TUTTI GLI ALTRI EDIFICI										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³ anno</i>										
Rapport o di forma dell'edifi cio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	Oltre 3000 GG
≤ 0,2	2	2	3,6	3,6	6	6	9,6	9,6	12,7	12,7
≥ 0,9	8,2	8,2	12,8	12,8	17,3	17,3	22,5	22,5	31	31

- **valori applicabili dall'1.1.2010**

EDIFICI RESIDENZIALI DELLA CLASSE E1 (classificazione art. 3, DPR n. 412/93), ESCLUSI COLLEGI, CONVENTI, CASE DI PENA E CASERME										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m² anno</i>										
Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	fino a 600 GG	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	oltre 3000 GG
≤ 0,2	7,7	7,7	11,5	11,5	19,2	19,2	27,5	27,5	37,9	37,9
≥ 0,9	32,4	32,4	43,2	43,2	61,2	61,2	71,3	71,3	94,0	94,0

TUTTI GLI ALTRI EDIFICI										
<i>Valori limite dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale, espresso in kWh/m³ anno</i>										
Rapporto di forma dell'edificio S/V	ZONA CLIMATICA									
	A	B		C		D		E		F
	Fino a 600 gg	a 601 GG	a 900 GG	a 901 GG	a 1400 GG	a 1401 GG	a 2100 GG	a 2101 GG	a 3000 GG	Oltre 3000 GG
≤ 0,2	1,8	1,8	3,2	3,2	5,4	5,4	7,7	7,7	10,3	10,3
≥ 0,9	7,4	7,4	11,5	11,5	15,6	15,6	18,3	18,3	25,1	25,1

Modalità di calcolo

Come specificato nel citato allegato A, i valori limite riportati nelle tabelle sono **espressi in funzione della zona climatica**, così come individuata nell'art. 2, DPR n. 412/93, e del **rapporto di forma dell'edificio S/V**, dove:

- S, espressa in metri quadrati, è la superficie che delimita verso l'esterno (ovvero verso ambienti non dotati di impianto di riscaldamento), il volume riscaldato V;
- V è il volume lordo, espresso in metri cubi, delle parti di edificio riscaldate, definito dalle superfici che lo delimitano.

Per valori di S/V compresi nell'intervallo 0,2 – 0,9 e, analogamente, per gradi giorno (GG) intermedi ai limiti delle zone climatiche riportati in tabella si procede mediante interpolazione lineare.

Per località caratterizzate da un numero di gradi giorno superiori a 3001 i valori limite sono determinati per estrapolazione lineare, sulla base dei valori fissati per la zona climatica E, con riferimento al numero di GG proprio delle località in esame.

Impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili

Il comma 2 dell'art. 1 del Decreto 11.3.2008 stabilisce che, qualora nell'ambito degli interventi di cui al comma 344 sia effettuata la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatore di calore alimentati da biomasse combustibili, fermo restando quanto sopra illustrato, questi ultimi devono rispettare contemporaneamente le seguenti **ulteriori condizioni**:

- a) avere un rendimento utile nominale minimo conforme alla classe 3 di cui alla norma europea UNI-EN 303-5;
- b) rispettare i limiti di emissione di cui all'allegato IX alla parte V del D.Lgs. n. 152/2006 ovvero i più restrittivi limiti fissati da norme regionali (ove presenti);
- c) utilizzare biomasse combustibili ricadenti fra quelle ammissibili ai sensi dell'allegato X alla parte V del medesimo D.Lgs. n. 152.

Secondo quanto sancito dall'art. 3, comma 3 del Decreto 11.3.2008, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica conseguente all'installazione dei generatori di calore a biomasse che rispettano i predetti valori minimi prestazionali, ai soli fini dell'accesso alla detrazione del 55% il

potere calorifico della biomassa è considerato pari a 0.

INTERVENTI SU STRUTTURE OPACHE E INFISSI

Rientrano nella categoria in esame gli interventi su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o unità immobiliari, riguardanti **strutture opache verticali e orizzontali (coperture e pavimenti), finestre comprensive di infissi** delimitanti il volume riscaldato verso l'esterno e verso vani non riscaldati, a condizione che siano rispettati i requisiti di **trasmissione termica** (dispersione di calore) U, espressa in W/m^2K , di cui alle seguenti tabelle contenute nell'allegato B al citato Decreto 11.3.2008:

- **valori applicabili fino al 31.12.2009 per tutte le tipologie di edifici**

VALORI LIMITE DELLA TRASMISSIONE TERMICA UTILE U DELLE STRUTTURE COMPONENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m^2K)				
Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,62	0,38	0,65	4,6
B	0,48	0,38	0,49	3,0
C	0,40	0,38	0,42	2,6
D	0,36	0,32	0,36	2,4
E	0,34	0,30	0,33	2,2
F	0,33	0,29	0,32	2,0

(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno

- **valori applicabili dall'1.1.2010 per tutte le tipologie di edifici**

VALORI LIMITE DELLA TRASMISSIONE TERMICA UTILE U DELLE STRUTTURE COMPONENTI L'INVOLUCRO EDILIZIO ESPRESSA IN (W/m^2K)				
Zona climatica	Strutture opache verticali	Strutture opache orizzontali o inclinate		Finestre comprensive di infissi
		Coperture	Pavimenti (*)	
A	0,56	0,34	0,59	3,9
B	0,43	0,34	0,44	2,6
C	0,36	0,34	0,38	2,1
D	0,30	0,28	0,30	2,0
E	0,28	0,24	0,27	1,6
F	0,27	0,23	0,26	1,4

(*) pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno



Con specifico riferimento agli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti), va ricordato che, inizialmente, l'agevolazione era stata negata in quanto, come affermato dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E, la Tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007 a causa di un errore redazionale non conteneva i valori limite della trasmissione termica utile "U" relativamente a tale tipologia di interventi.

La Finanziaria 2008 ha corretto tale Tabella, con efficacia retroattiva dal 2007. Ciò ha comportato la **possibilità di usufruire della detrazione, con decorrenza già dal 2007, anche per gli interventi sulle strutture opache orizzontali**, rientranti nei limiti previsti.

IMPIANTI DI CLIMATIZZAZIONE INVERNALE (COMMA 347)

A seguito delle modifiche introdotte dalla Finanziaria 2008 (art. 1, comma 286), rientrano tra gli interventi cui al comma 347 della Finanziaria 2007, oltre agli interventi di sostituzione, integrale o parziale, di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e

contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (fattispecie già prevista per il 2007), anche gli interventi, **realizzati dal 2008**, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale **con pompe di calore ad alta efficienza e con impianti geotermici a bassa entalpia** e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione.

Ai sensi dei nuovi commi 6-bis e 6-ter, Decreto 19.2.2007 (introdotti dal Decreto 7.4.2008):

- per coefficiente di prestazione energetica di una pompa di calore (COP) si intende il rapporto tra il calore fornito e l'elettricità o i gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate così come definito dalla Decisione UE 8.11.2007;
- per indice di efficienza energetica di una pompa di calore (EER) si intende il rapporto tra la produzione di freddo e l'elettricità o il gas consumati, per una fonte o per una uscita determinate così come definito dalla Decisione UE 8.11.2007.

MERA PROSECUZIONE DI INTERVENTI GIÀ INIZIATI

Per effetto delle modifiche apportate all'art. 2, comma 3, Decreto 19.2.2007:

- l'agevolazione spetta con riferimento alle **spese sostenute entro il periodo d'imposta in corso al 31.12.2010** (vale a dire, in generale, entro il 31.12.2010);
- nel caso in cui l'intervento consista nella **mera prosecuzione** di un intervento della stessa categoria già iniziato a partire dal 2007 sullo stesso immobile, per il calcolo del limite massimo detraibile **vanno considerati gli importi dettratti in anni precedenti**, analogamente a quanto previsto per la detrazione del 36%.
Relativamente al 2008 (mod. UNICO o 730/2009), ciò significa che in tale ipotesi va considerato l'importo già detratto nel 2007 (mod. UNICO o 730/2008) per il medesimo intervento effettuato sullo stesso immobile.

ADEMPIMENTI

ATTESTATO DI "CERTIFICAZIONE ENERGETICA" O DI "QUALIFICAZIONE ENERGETICA"

Con la modifica dell'art. 5, Decreto 19.2.2007 relativo all'attestato di certificazione energetica (o qualificazione energetica) è stabilito che:

- per gli interventi realizzati dal 2008, l'attestato di certificazione energetica, ove richiesto, è prodotto, successivamente all'esecuzione degli interventi, utilizzando le procedure di cui all'art. 6, D.Lgs. n. 192/2005 ovvero approvate dalle Regioni o dalle Province autonome di Trento e Bolzano ovvero le procedure stabilite dai Comuni con proprio regolamento di data antecedente all'8.10.2005. In assenza di tali procedure, in luogo dell'attestato di certificazione energetica è prodotto l'attestato di qualificazione energetica, secondo lo schema di cui all'allegato A al Decreto 19.2.2007;
- per gli interventi realizzati dal 2008 sull'involucro degli edifici esistenti (comma 345) e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (comma 347) limitatamente all'installazione di impianti aventi una potenza nominale del focolare ovvero una potenza elettrica non superiore a 100 kW, per determinare l'indice di prestazione energetica da indicare nell'attestato di certificazione energetica (se richiesto) è possibile utilizzare la modalità semplificata di cui all'allegato G al Decreto 19.2.2007;
- per gli interventi realizzati dal 2008 l'attestato di certificazione energetica o qualificazione energetica **non è più richiesto** in relazione:
 - ⇒ **alla sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari;**
 - ⇒ **all'installazione di pannelli solari.**

ASSEVERAZIONE

Per quanto riguarda l'asseverazione, che deve essere redatta da un tecnico abilitato al fine di attestare la rispondenza dell'intervento ai requisiti richiesti, è previsto in particolare che la stessa:

- per gli **interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti** (comma 344)

realizzati dal 2008 deve specificare che l'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale risulta non superiore ai citati valori stabiliti dal Decreto 11.3.2008;

- per gli **interventi sull'involucro di edifici esistenti** (comma 345) **realizzati dal 2008** deve riportare una stima dei valori delle trasmittanze termiche originarie dei componenti su cui si interviene nonché i valori delle trasmittanze dei medesimi componenti a seguito dell'intervento. Tali valori devono essere inferiori o uguali a quelli definiti dal citato Decreto 11.3.2008;



Resta ferma la possibilità, nel caso di sostituzione di finestre comprensive di infissi, di sostituire l'asseverazione con una **certificazione del produttore** che attesti il rispetto dei requisiti previsti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto;

- per gli interventi di **sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di pompa di calore ad alta efficienza ovvero con impianti geotermici a bassa entalpia**, deve specificare che:

⇒ per i lavori realizzati nel 2008 e 2009, sono installate pompe di calore che hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2008 e 2009 di cui all'allegato H del Decreto 7.4.2008;

⇒ per i lavori realizzati a partire dal 2010, sono installate pompe di calore che, oltre al rispetto dei requisiti di cui alla Decisione UE 8.11.2007, hanno un coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, un indice di efficienza energetica (EER) almeno pari ai pertinenti valori minimi riferiti al 2010 di cui all'allegato H del Decreto 7.4.2008.



Nei predetti casi, qualora siano installate pompe di calore elettriche dotate di variatore di velocità (inverter) i valori di cui al citato allegato H vanno ridotti del 5%;

⇒ il sistema di distribuzione è messo a punto ed equilibrato in funzione delle portate.



Si rammenta che nel caso di impianti di potenza nominale del focolare ovvero di potenza elettrica non superiore a 100 kW, l'asseverazione può essere **sostituita da una certificazione del produttore** della caldaia a condensazione e delle valvole termostatiche a bassa inerzia termica ovvero del produttore della pompa di calore ad alta efficienza e degli impianti geotermici a bassa entalpia che attesti il rispetto dei medesimi requisiti, corredata dalle certificazioni dei singoli componenti rilasciate nel rispetto della normativa UE in materia di attestazione di conformità del prodotto.

INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL'ENEA

Per le spese sostenute dal 2008, sono modificati i termini e le modalità di invio della documentazione all'ENEA. L'invio deve infatti essere effettuato:

- **entro 90 giorni** (non più 60) dal termine dei lavori;
- **in via telematica** attraverso il sito Internet www.acs.enea.it (disponibile dal 30.4.2008);

con riguardo:

1. ai **dati contenuti nell'attestato di certificazione energetica** (o qualificazione energetica);
2. alla **scheda informativa** redatta secondo lo schema (consueto) di cui all'allegato E, contenente le seguenti informazioni:
 - dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
 - dati identificativi dell'immobile;
 - tipologia dell'intervento;
 - risparmio annuo di energia previsto;
 - costo dell'intervento al netto delle spese professionali;
 - importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
 - costo delle spese professionali.

La nuova scheda informativa per la sostituzione di finestre e l'installazione di pannelli solari

Va evidenziato che con il citato Decreto 7.4.2008 è stato predisposto un **nuovo modello di scheda informativa** (di cui all'allegato F), da utilizzare, in luogo di quella di cui all'allegato E, **esclusivamente** per gli interventi di:

- ⇒ **sostituzione di finestre comprensive di infissi** in singole unità immobiliari;
- ⇒ **installazione di pannelli solari** (per i quali, come sopra accennato, è venuto meno l'obbligo dell'attestato di certificazione energetica).

Scheda informativa per interventi di cui all'articolo 1, comma 345, limitatamente agli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e 346 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296

1. Dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese :

- Se persona fisica indicare : Codice Fiscale, Cognome, nome, comune e data di nascita, sesso;
- Titolo a cui sono stati fatti i lavori: possessore, detentore, contitolare;
- Se persona giuridica indicare: Denominazione, partita IVA, Sede sociale
- Se gli interventi riguardano parti comuni condominiali indicare il codice fiscale del condominio

2. Dati identificativi della struttura oggetto dell'intervento:

- Indicare l'ubicazione (denominazione COMUNE, sigla PROV, via con numero civico, interno, CAP; oppure i dati catastali: cod. comune catasto, foglio, mappale, subalterno);
- Anno di costruzione:
- Destinazione d'uso:
- Tipologia edilizia:
- Superficie utile:

3. Dati identificativi dell'impianto termico:

- tipo di generatore di calore per il riscaldamento degli ambienti:
 - a) Caldaia ad acqua calda standard
 - b) Caldaia ad acqua calda a bassa temperatura
 - c) Caldaia a gas a condensazione
 - d) Caldaia a gasolio a condensazione
 - e) Pompa di calore
 - f) Generatore aria calda
 - g) Scambiatore per teleriscaldamento
 - h) Altro

- combustibile utilizzato:

- gas metano gasolio GPL teleriscaldamento
olio combustibile energia elettrica biomassa altro

4. Identificazione della tipologia di intervento eseguito:

Comma 345 346

Infissi

Tipologia di telaio esistente prima dell'intervento:

- legno PVC metallo, taglio termico metallo, no taglio termico misto

con tipo di vetro:

Superficie complessiva vetro e telaio oggetto dell'intervento: , m²

Tipologia di telaio dopo l'intervento:

- legno PVC metallo, taglio termico metallo, no taglio termico misto

Invio tramite raccomandata

Ai sensi del nuovo comma 1-ter dell'art. 4, Decreto 19.2.2007, l'invio della documentazione all'ENEA tramite raccomandata, che in precedenza costituiva una modalità alternativa alla trasmissione telematica, è ammesso **soltanto** nei seguenti casi:

- qualora **il termine di invio della documentazione scada prima del 30.4.2008**;
- qualora, **a causa della complessità dei lavori eseguiti**, non sia possibile darne adeguata descrizione utilizzando i modelli predisposti dall'ENEA.

In tali ipotesi, quindi, l'invio della documentazione, sempre nel termine di 90 giorni dal termine dei lavori, può essere effettuato **anche tramite raccomandata (con ricevuta semplice)**, al seguente indirizzo:

ENEA
Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile,
via Anguillarese 301
00123 Santa Maria di Galeria (Roma)

specificando, quale riferimento "*Detrazioni fiscali – riqualificazione energetica*".

PAGAMENTO TRAMITE BONIFICO

Resta fermo l'obbligo, **esclusivamente per i soggetti non imprenditori** (privati, lavoratori autonomi, ecc.) di effettuare il pagamento delle spese sostenute mediante **bonifico bancario o postale** dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente.

CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

Resta fermo l'obbligo di conservare ed esibire a seguito di richiesta dell'Ufficio:

- l'asseverazione redatta dal tecnico abilitato;
- la ricevuta di invio della documentazione all'ENEA;
- le fatture e le ricevute fiscali o le quietanze di pagamento (per soggetti non titolari di partita IVA) relative alle spese sostenute;
- la copia del bonifico bancario/postale, se le spese sono sostenute da soggetti non imprenditori;
- la copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di ripartizione delle spese riguardanti gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali;
- la dichiarazione del possessore di consenso all'esecuzione dei lavori, se effettuati dal detentore (ad esempio, locatario).

La mancata acquisizione della documentazione prevista ovvero la mancata presentazione su richiesta dell'Ufficio comporta la **decadenza** dall'agevolazione.

Intestazione della documentazione

Nella Circolare 4.4.2008, n. 34/E l'Agenzia delle Entrate ha esaminato la problematica inerente la **ripartizione della spesa tra più soggetti aventi diritto**, qualora non vi sia coincidenza tra i nominativi indicati nella scheda informativa inviata all'ENEA e l'intestazione dei documenti di spesa (fattura e bonifico). A tale proposito, considerato che la scheda informativa da trasmettere all'ENEA può essere equiparata alla comunicazione di inizio lavori da inviare al Centro Operativo di Pescara relativamente alla detrazione del 36%, sono stati richiamati i chiarimenti già forniti in materia con la Circolare 20.4.2005, n. 15/E, vale a dire:

- nel caso in cui la comunicazione di inizio lavori sia stata inviata da un contribuente mentre **le fatture e il bonifico riportano anche il nominativo del coniuge a carico**, il coniuge che ha effettuato la comunicazione e ha sostenuto effettivamente la spesa può usufruire della detrazione sull'intero importo, a condizione che annoti sulla fattura il proprio nominativo quale soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa;
- nel caso in cui un coniuge sostenga la spesa per l'intervento di ristrutturazione su un immobile in proprietà con il coniuge, effettuando la comunicazione di inizio lavori e il pagamento tramite bonifico, mentre **la fattura è intestata all'altro coniuge**, il coniuge che ha sostenuto effettivamente la spesa può usufruire della detrazione sull'intero importo, a condizione che detta circostanza sia annotata sulla fattura.

Tenuto conto di quanto sopra, con riferimento alla detrazione del 55% è affermato che "*qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato sulla scheda informativa e l'intestazione del bonifico o della fattura, la detrazione spetta al soggetto avente diritto nella misura in cui ha sostenuto effettivamente la spesa a condizione che tale circostanza venga annotata in fattura*".

LAVORI IN CORSO DI ESECUZIONE

Il nuovo comma 1-quater, art. 4, Decreto 19.2.2007 stabilisce che se il contribuente non è in possesso della documentazione richiesta ai fini della detrazione in quanto **i lavori sono ancora in corso**, lo stesso può usufruire della detrazione per le spese sostenute in ciascun anno, a condizione che **attesti che i lavori non sono ultimati**.

Così, ad esempio, un soggetto che a tutt'oggi ha in corso un intervento iniziato nel 2007, può usufruire della detrazione per le spese sostenute nel 2007 (mod. 730 o UNICO 2008), fornendo a tal fine un'attestazione del fatto che i lavori non sono ultimati.

PIÙ INTERVENTI SULLO STESSO IMMOBILE

Si rammenta che qualora **sullo stesso edificio/unità immobiliare siano effettuati più interventi agevolabili**, è possibile acquisire **un'unica asseverazione**, recante i dati e le informazioni richieste in modo complessivo.

Analogamente, anche **l'attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica** può avere **carattere unitario**.

INTERVENTI SULLE STRUTTURE OPACHE ORIZZONTALI REALIZZATI NEL 2007

Come sopra accennato, la Finanziaria 2008 ha ripristinato la possibilità, **con decorrenza già dal 2007**, di usufruire della detrazione del 55% anche per gli interventi sulle strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) che rispettino i requisiti di trasmittanza termica di cui alla Tabella 3 allegata alla Finanziaria 2007, modificata dalla Finanziaria 2008.

Per usufruire della detrazione per le spese sostenute nel 2007, in relazione agli interventi realizzati nel 2007 l'interessato avrebbe dovuto trasmettere la documentazione all'ENEA entro il termine ultimo del 29.2.2008.

Ora, il nuovo art. 9-ter, Decreto 19.2.2007 prevede la possibilità di usufruire della detrazione, **fermi restando gli altri adempimenti richiesti** (ad esempio, pagamento tramite bonifico per i soggetti non titolari di reddito d'impresa) a condizione che la documentazione venga trasmessa all'ENEA **entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2007** (ossia **entro il 31.7.2008** in caso di periodo d'imposta coincidente con l'anno solare).

RIPARTIZIONE DELLA DETRAZIONE

Il nuovo art. 9-bis, Decreto 19.2.2007 stabilisce al comma 1 che, **dal 2008**, la detrazione deve essere ripartita in un **numero di quote annuali di pari importo compreso tra 3 e 10, a scelta del contribuente**, da effettuarsi nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui la spesa è sostenuta.

Si rammenta che per le spese sostenute nel 2007 resta fermo l'obbligo di ripartizione della detrazione in 3 rate annuali di pari importo.

TRASFERIMENTO DELLE QUOTE RESIDUE

Il successivo comma 2, ricalcando quanto già previsto in materia di 36%, disciplina gli effetti della cessione dell'immobile oggetto dell'intervento ovvero del decesso del titolare della detrazione. Su tali aspetti si era già pronunciata l'Agenzia delle Entrate nella Circolare 31.5.2007, n. 36/E.

In particolare è stabilito che:

- ⇒ in **caso di trasferimento** per atto tra vivi dell'unità immobiliare residenziale sulla quale sono stati realizzati gli interventi agevolabili, le quote residue della detrazione (non utilizzate dal cedente) spettano all'acquirente persona fisica. Va evidenziato che la norma non dispone nulla circa i passaggi di immobili strumentali ovvero nei confronti di acquirenti non persone fisiche;
- ⇒ in **caso di decesso** del contribuente titolare della detrazione, la stessa si trasmette esclusivamente agli eredi che *"conservano la detenzione materiale e diretta dell'immobile"*. Ciò dovrebbe escludere il trasferimento della detrazione residua in presenza di un immobile locato

a terzi.



In entrambi i casi, **l'acquirente ovvero gli eredi possono rideterminare il numero delle quote** in cui suddividere la detrazione.

FAMILIARE CONVIVENTE

Secondo quanto precisato nella citata Circolare 31.5.2007, n. 36/E, la detrazione in esame può essere usufruita anche dai familiari conviventi con il possessore o detentore dell'immobile oggetto dell'intervento, che sostengano la spesa per la realizzazione dei lavori.

Tale precisazione trova applicazione *"limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all'ambito "privatistico", a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all'attività d'impresa, arte o professione"*.

Ora, nell'ambito della Circolare 4.4.2008, n. 34/E, l'Agenzia delle Entrate ha ulteriormente specificato che il riconoscimento dell'agevolazione in capo al familiare che sostiene la spesa è ammesso a condizione che il requisito della convivenza:

- abbia **carattere di stabilità** e non sia solo episodico;
- **sussista fin dal momento di inizio dei lavori.**

Lo studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Murdolo